



Decreto n.89/CEE

# *Ministero dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il Regolamento CEE n.2407/92 del 23 luglio 1992 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, pubblicato sulla G.U. del 12.10.1992 - 2° Serie Speciale n.80, in vigore dal 1° gennaio 1993;

VISTO l'art.15 del citato Regolamento il quale dispone che i vettori aerei sono tenuti a rispettare le disposizioni della legislazione nazionale compatibili con la legislazione comunitaria;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/3/1942 n. 327 e successive modificazioni;

VISTI in particolare la legge 11.12.1980 n.862 ed il Regolamento di cui all'art.6 della medesima legge, emanato con Decreto del Ministro dei Trasporti in data 18.6.1981 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.9 del predetto Regolamento CEE n.2407/92, fino all'entrata in vigore dello specifico Regolamento CEE relativo al Certificato di Operatore Aereo (COA), per quanto riguarda la certificazione degli operatori del settore del trasporto aereo si continuano ad applicare le disposizioni del Decreto 18.6.81 sopracitato e successive modificazioni;

VISTA la circolare della Direzione Generale dell'Aviazione Civile n.315760 del 15.6.1993 e successive modificazioni, emanata in applicazione dell'art.13 del richiamato Regolamento CEE n.2407/92, con la quale sono state rese pubbliche le procedure per il rilascio delle licenze di esercizio;

VISTA la documentazione presentata ai sensi dell'art.22 della circolare n.315760 del 15.6.1993 sopra citata, con la quale la Società ALIPARMA Srl, titolare di licenza per l'esercizio del trasporto aereo non di linea ha dimostrato il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento CEE n.2407/92;

PRESO ATTO che la Società ALIPARMA Srl ha dichiarato di avvalersi del limite di risarcimento nei trasporti aerei internazionali di persone fissato dalla Legge n.274 del 7 luglio 1988 in misura pari per ciascun passeggero a centomila diritti speciali di prelievo quali definiti dal Fondo Monetario Internazionale, convertibili in valuta nazionale, applicando la parità fissata dallo stesso Fondo Monetario Internazionale;

VISTO il Decreto legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni;



# Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

## DECRETA

### Art. 1

E' rilasciata alla Società ALIPARMA Srl, con sede in Parma - Borgo Felino 51 e base sull'aeroporto di Parma, la licenza di esercizio per effettuare a titolo oneroso il trasporto aereo di passeggeri con aeromobili di peso massimo al decollo inferiore a dieci tonnellate e/o con capacità inferiore a venti posti (Regolamento CEE n.2407/92 art. 5 para 7 lettera a) .

### Art. 2

La validità della licenza è subordinata al mantenimento dei requisiti prescritti per il rilascio.

In ogni caso la licenza sarà oggetto di revisione un anno dopo il rilascio e successivamente ogni cinque anni.

### Art. 3

L'assicurazione per il trasporto aereo internazionale di persone deve essere stipulata in conformità della legge n.274 del 7 luglio 1988.

### Art. 4

La licenza ha validità dalla data del presente Decreto.

Roma, li

14-11-94

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Claudio Lopez